

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2011 Aliquote – Detrazioni – Pagamento – Dichiarazione

### IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la delibera del Consiglio Comunale 29 marzo 1999, n. 199 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

### PREMESSO

che per abitazione principale:

- unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche;
- abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta ai suoi familiari (in linea retta o collaterale o affini di primo grado) che hanno la residenza anagrafica nella stessa abitazione e non sono titolari di pieno diritto reale di godimento su unità abitative site nel territorio comunale,
- unità immobiliare posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza permanente in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;

### INFORMA

che le aliquote per gli immobili non ricompresi nell'esenzione delle abitazioni principali e loro pertinenze come stabilito dal D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2007 con delibera n. 350/07, e di seguito elencate:

- 1) a) **5,00 per mille con detrazione di euro 180,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze **limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9** ( D.L. n. 93 del 27 maggio 2008).

#### **MAGGIORE DETRAZIONE:**

**euro 225,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle seguenti tipologie di soggetti passivi:

- **per coppie che contraggono matrimonio nel corso dell'anno**, il beneficio viene applicato per un periodo di tre anni, a partire dalla data del matrimonio, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società e scaricabile dal sito [www.teatesrvizi.com](http://www.teatesrvizi.com) o [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it);
- **per nuclei familiari con presenza di diversamente abili o non vedenti o sordomuti-** legge 104/92 – e **grandi invalidi di guerra** a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non sia superiore a **euro 41.316,55**, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società e scaricabile dal sito [www.teatesrvizi.com](http://www.teatesrvizi.com) o [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it);
- **per nuclei familiari con un minimo di due figli minorenni** (la minore età deve sussistere all'inizio dell'anno d'imposta), a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non sia superiore a **euro 41.316,55**, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società e scaricabile dal sito [www.teatesrvizi.com](http://www.teatesrvizi.com) o [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it);
- **per gli ultra sessantacinquenni, titolari di pensione, proprietari o comproprietari esclusivamente con il coniuge, di immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze**, purché non titolari di altre quote di diritti reali su altre unità immobiliari sul territorio comunale, con imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 20.000,00, riferiti all'intero nucleo familiare, accertato sulla base delle risultanze anagrafiche, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società e scaricabile dal sito [www.teatesrvizi.com](http://www.teatesrvizi.com) o [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it);

## **Direzione e Coordinamento Comune di Chieti**

**Si precisa che le due detrazioni sopra indicate non sono cumulabili.**

**1. b) 5,00 per mille (con esclusione della detrazione) limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9**

Per i soggetti passivi che concedono in uso gratuito ai familiari in linea retta di 1° grado ed affini (genitori, figli, suoceri, nuora/genero) che hanno *la residenza anagrafica nella stessa abitazione* e non sono titolari di pieno diritto di proprietà o pieno diritto di godimento su unità abitative nel territorio comunale. Il riconoscimento della predetta aliquota è subordinata alla presentazione del modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società

**2. 7,00 per mille**

per tutti gli altri immobili (comprese, quindi, le aree edificabili) e per quelle unità immobiliari possedute da soggetti passivi quali **contitolari** di abitazioni principali. La condizione di locazione degli immobili (contratto regolarmente registrato) deve essere comunicata mediante presentazione del modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società.

**3. 9,00 per mille**

per le abitazioni non locate da almeno due anni (art.2, comma 4, L. 09/12/1998, n.431), annoverando tra queste quelle date in comodato gratuito, quelle per le quali non esiste un contratto di affitto regolarmente registrato e quelle occupate dai parenti in linea retta oltre il 1° grado, sia ascendente che discendente.

**4. 1,00 per mille**

per le unità immobiliari concesse in **locazione a canone concordato**, a titolo di abitazione principale del conduttore, alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulla base degli accordi stabiliti in sede di trattativa tra le Organizzazioni Territoriali. Il riconoscimento della suddetta aliquota è subordinata alla compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società corredata dalla copia del contratto di locazione vistato dal competente ufficio comunale.

**5. 4,00 per mille limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9**

limitatamente alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ubicate nelle immediate vicinanze della discarica Casoni e comunque all'interno di un raggio di metri lineari 300 dalla discarica stessa e meglio individuate nell'elenco consultabile sul sito del Comune di Chieti [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it);

**6. 4,00 per mille**

per le aree agricole non esenti.

### **DICHIARAZIONE ICI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 174, della L. 296/2006, l'obbligo di presentazione della dichiarazione permane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.

La dichiarazione ICI deve essere consegnata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi.

### **DISCIPLINA DEI VERSAMENTI**

Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'art.18 della Legge 388/2000 (finanziaria 2001), e dagli art. 37, 13 e 14 DL 223/2006 convertito in Legge 248/2006 il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere corrisposta in due rate:

- ❖ la prima in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e detrazioni dell'anno 2010, versata entro il 16 giugno 2011

## **Direzione e Coordinamento Comune di Chieti**

---

- ❖ la seconda a saldo dell'imposta annuale dovuta utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2011, da versare dal 1° al 16 dicembre, conguagliando in questa occasione gli importi versati a giugno per la 1° rata;

in alternativa è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la scadenza prevista per la prima rata di acconto applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno in corso.

L' I.C.I. è dovuta per ciascun anno solare proporzionalmente ai mesi di possesso. Il mese va computato per intero se il possesso è superiore a giorni 14.

### **Il versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti forme di pagamento e presso:**

- gli uffici della società Teateservizi Srl esclusivamente a mezzo circuito bancomat;
- tutti gli sportelli postali, sul c/c n. 83759340 intestato a " Teateservizi srl – Riscossione ICI" con le commissioni dovute all' Ente Poste;
- Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 di Chieti (ex Banca Toscana) in Piazza Matteotti e presso l'Agenzia di Chieti Scalo in via Colonna n. 74 mediante bonifico bancario – coordinate bancarie IBAN: IT82W010301550200000028255, senza costi aggiuntivi per il contribuente;
- Cassa di Risparmio di Chieti mediante bonifico bancario – coordinate bancarie: IBAN : IT50D0605015500CC0010081891;
- Banca delle Marche S.p.a.Agenzia di Chieti Scalo n. 148 IBAN: IT89G060551550000000001221, solo con bonifico bancario;
- sportelli bancari e uffici postali mediante Modello di pagamento unico F24.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, in Chieti Scalo V.le Benedetto Croce n. 147, centralino 0871/35932 fax 0871/3593843 oppure sui siti: [www.teateservizi.it](http://www.teateservizi.it) o del Comune di Chieti [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it), all'indirizzo e-mail: [teateservizi@alice.it](mailto:teateservizi@alice.it).

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- **Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì**, dalle ore **8.30** alle ore **12.00**;
- **Martedì** dalle ore **8.30** alle ore **12.00** e dalle ore **15.00** alle ore **17.00**.
- **Sabato** dalle ore **8.30** alle ore **12.00** (ad esclusione dei mesi luglio-agosto)

Chieti, maggio 2011

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Luciano Iezzi)